Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 326

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 29 dicembre 1956

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1956, n. **1406**.
Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1958.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1956 e fino al 31 dicembre 1958 le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nella annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

Art. 2.

Per godere del beneficio di cui al precedente articolo le merci debbono essere accompagnate dal certificato di origine rilasciato e vidimato dalle competenti Autorità italiane in Libia.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — ZOLI — MARTINO — MEDICI — COLOMBO — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

TABELLA DELLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DALLA LIBIA AMMESSE ALLA FRANCHIGIA DAZIARIA

Numero di tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Quantitativo annuo (in quintali salvo indicazione contraria
4	Bestiame ovino	3.000 unità
5	Bestiame caprino	600 unità
23	Pesci di mare, freschi (vivi o morti) o conservati allo stato fresco	illimitato
24 g	Pesci semplicemente salati, secchi o affumicati, altri	2.000
32 a	Uova di volatili, in guscio	1.200
36 b 2	Budella, secche o salate	800
ex 63	Pomodori freschi	6.000
ex 70 a	Datteri commestibili	15.000
73 a 1	Uve fresche da tavola	10.000
ex 82 b	Peperoni rossi secchi	75
95 a	Orzo comune o vestito	100.000
ex 110 a/p	Semi oleosi	illimitato
ex 134	Oli di pesci e di animali marini, in recipienti di più di 5 litri	illimitato
ex 139	Oli fissi, di origine vegetale:	
i	olio di oliva	25.000
l	olio di ricino	2.000
156	Pesci preparati o conservati, in recipienti ermeticamente chiusi e in altri imballaggi:	
a 2, ex b	sardine ed acciughe	1.000
a 3, ex b	tonno	13.000
a 4, ex b	altri	4.000
ex 157	Uova di tonno preparate per uso alimentare	100
ex 205 a	Farina di pesce	4.000
ex 266 b	Coke da gas	40.000
ex 267	Catrame di carbon fossile	5.000
da ex 474 a ex 485	Pelli intere e spaccate (con esclusione dei gropponi delle parti di pelli e delle croste), di grossi bovini (buoi, vacche, tori) — comprese le pelli di bufalo — di vacche, di equini, di ovini (agnello, agnellone, pecora, montone), di caprini (capretto, capra, caprone) e di altri animali, semplicemente conciate, rifinite o comunque lavorate dopo la concia (con esclusione delle pelli pergamenate)	1.000
495 a	Pelli da pellicceria (comprese le code) crude, fresche o secche, fini	illimitato
ex 531 c	Traversine ferroviarie di eucalipto	100.000
567 a	Lavori da panieraio, non nominati nè compresi altrove, di paglia, scorza, giunchi, canne, alfa, sparto, rafia, sisal, di nastri o di trucioli di legno o di altre simili materie vegetali da intreccio, non filati	2.000
ex 700 c	Tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati di lana o di peli fini	200
ex 701 b 3	Tappeti da pavimento di lana e di borra di lana, altri	500
—	Rottami di metalli non ferrosi	illimitato
—	Lavori e prodotti manufatturati di ogni genere, di agave e di altre fibre vegetali	1.000
—	Stuoie	illimitato
—	Lavori e prodotti manufatturati di ogni genere di pelli conciate	200
—	Corde e lavori di ogni genere di budella	50
—	Sedie a sdraio di pelle	50
—	Stuoie di Taorga, di Tagiura e altre località; tessuti di giunchi ed oggetti vari intrecciati con foglie di palma secche (cestini, piatti, ventagli e simili)	180
—	Tessuti di seta e di fibre artificiali, anche con fili d'argento	20
—	Mobili di stile arabo, cofanetti e casse, anche con incrostazioni od intarsi di avorio e madreperla	180
—	Vassoi, piatti, lampadari, incensieri, braceri, lanterne di rame e di ottone, con disegni a sbalzo	120
—	Oggetti di cuoio, con ricami anche di argento o con guarnizioni di velluto:	
	a) selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse di ogni genere, cartelle, cinture e simili	120
	b) pantofole paia	6.000
	c) scarpe paia	3.500
—	Articoli di argento e di argenteria (come scatole, vassoi, portasigarette, servizi da toletta, impugnature, ecc.), e articoli di oro, in lavori tipici della Libia	23
—	Oggetti di avorio: collane, tagliacarte, scatole, biglie, pipe, bocchini, impugnature per bastoni	13
—	Collane d'ambra	3

LEGGE 27 novembre 1956, n. 1407.

Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni è concessa una 13ª mensilità del trattamento complessivo loro spettante al 16 dicembre di ogni anno, da corrispondersi nella seconda quindicina del mese di dicembre.

Per i titolari, ai quali l'assegno vitalizio non sia spettato per l'intero anno, la 13ª mensilità compete in ragione di un dodicesimo, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, del trattamento mensile dovuto al 16 dicembre oppure alla data di cessazione dell'assegno, se anteriore, e va corrisposta, rispettivamente nella seconda quindicina di dicembre oppure alla cessazione dell'assegno.

La 13ª mensilità è soggetta alle stesse ritenute che si applicano sull'assegno vitalizio.

Art. 2.

Ai fini del godimento delle prestazioni dell'Opera di previdenza, sono equiparati, ai figli legittimi, i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati, purché la legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale o l'affidamento siano di data anteriore alla cessazione dal servizio.

Art. 3.

L'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 48 del testo unico delle disposizioni sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, è dovuta anche agli iscritti all'Opera di previdenza da almeno sei anni che siano cessati dal servizio con diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

Art. 4.

Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono esclusi i periodi trascorsi nelle posizioni che comportano la perdita totale degli assegni di attività.

I periodi trascorsi in posizioni che comportano la riduzione degli assegni di attività, esclusi quelli di aspettativa per infermità, vengono, agli effetti della liquidazione dell'indennità, computati per metà.

Gli articoli 50 e 51 del citato testo unico sono abrogati.

Art. 5.

L'articolo 52 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui l'iscritto all'Opera di previdenza da almeno sei anni muoia prima del collocamento a riposo, dopo aver maturato il periodo minimo per il diritto alla normale pensione, oppure muoia per causa di servizio ordinario, l'indennità di buonuscita è corrisposta al coniuge superstite avente diritto a pensione indiretta.

In mancanza del coniuge o se questi non ne abbia diritto, l'indennità spetta alla prole minore ed alle figlie nubili maggiorenni, nonché ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ».

Art. 6.

L'articolo 53 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente, iscritti da almeno sei anni all'Opera di previdenza, che siano collocati in posizione ausiliaria o nella riserva, acquistano il diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita all'atto del collocamento in detta posizione, a condizione che essi abbiano conseguito il diritto a pensione ordinaria ».

Art. 7

Il godimento degli assegni vitalizi non può avere decorrenza anteriore a due anni dalla data di presentazione della domanda.

Le rate di assegno, non richieste entro due anni dalla scadenza, si prescrivono.

L'articolo 30 del citato testo unico è abrogato.

Art. 8.

L'articolo 3 della legge 4 giugno 1938, n. 779, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni vitalizi non sono cumulabili con trattamenti di attività derivanti da rapporto di impiego o di lavoro a carattere continuativo, né con pensioni od altri assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici o amministrazioni private, il cui importo mensile superi le lire 45.000.

Il divieto di cumulo, di cui al comma precedente, non si applica nei casi di pensioni o assegni di guerra ».

Art. 9.

Ai fini dell'assistenza scolastica e climatica, sono equiparati agli orfani, i figli degli iscritti capi famiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione, per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro, sempreché nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Art. 10.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1955.

Restano fermi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge in base alle norme del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato ed alle successive norme modificative ed integrative.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 27 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MEDICI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 1° dicembre 1956, n. **1408**.

Applicabilità alle Cancellerie giudiziarie militari dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni relative alla percentuale spettante alle Cancellerie degli uffici giudiziari per le pene pecuniarie riscosse, per le spese di giustizia ricuperate, per le somme confiscate e per quelle ricavate da vendita di corpi di reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, sono estese anche alle Cancellerie giudiziarie militari.

La presente disposizione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 13 dicembre 1956, n. 1409.
Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I capitani di navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate che trasportino tabacchi devono essere muniti del manifesto del carico prescritto dalla legge doganale, anche fuori della zona di vigilanza doganale marittima stabilita dalla stessa legge.

Art. 2.

Sotto la denominazione di nave e capitani s'intendono quelli precisati dalla legge doganale.

Art. 3.

Il capitano che, nell'ipotesi del precedente articolo 1, trasporti tabacchi senza essere in possesso del manifesto di carico è punito con le pene stabilite per il contrabbando dei tabacchi esteri dalla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

Art. 4.

Per il controllo sull'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 1 sono attribuite ai militari della Guardia di finanza le stesse facoltà loro conferite dalla legge doganale, nell'ambito della zona di vigilanza doganale marittima, per l'accesso a bordo.

Art. 5.

Il capitano della nave nazionale il quale non obbedisce alla intimazione di fermo di una unità del naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'articolo 1099 del Codice della navigazione.

Art. 6.

Il capitano della nave nazionale che commette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'art. 1100 del Codice della navigazione.

Art. 7.

In alto mare e nei confronti delle navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate, l'uso delle armi da parte dei militari della Guardia di finanza è disciplinato dalle stesse norme stabilite per la zona di vigilanza doganale marittima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 13 dicembre 1956, n. 1410.
Conglobamento delle retribuzioni dei fattorini telegrafici, procaccia, scortapieghi, scambisti e guardapprodi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La retribuzione dei fattorini telegrafici, compresi i provvisori, alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è elevata, a decorrere dal 1° luglio 1955, a lire 32,50 lorde per ognuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese ed a lire 7,50 lorde per ciascuno dei successivi.

Art. 2.

La retribuzione mensile lorda dei procaccia, scortapieghi e scambisti, vincolati da obbligazione personale, e dei guardapprodi di cui al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e successive modificazioni, è elevata, dal 1° luglio 1955, ad un importo tale che, dopo l'applicazione delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, risulti pari all'ammontare mensile netto del trattamento loro spettante al 30 giugno 1955 a titolo di retribuzione e assegni personali, di indennità carovita (escluse le quote complementari), di assegno integrativo di cui all'articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e di assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 396.

La retribuzione mensile lorda di cui al precedente comma è arrotondata a lire 500 per eccesso.

Art. 3.

Nei confronti del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono soppressi a decorrere dal 1° luglio 1955:

a) l'indennità di carovita, escluse le quote complementari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni;

b) gli assegni personali in godimento alla data del 30 giugno 1955;

c) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 396.

Nei confronti del personale indicato al precedente articolo 2 è altresì soppresso a decorrere dal 1° luglio 1955 l'assegno integrativo di cui all'articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Art. 4.

Nel caso di cumulo del servizio di procaccia con quelli di ricevitore o portalettere, per una prestazione complessiva superiore a sei ore giornaliere, ai fini previsti dal precedente articolo 2 l'indennità di carovita spettante al procaccia al 30 giugno 1955 va computata limitatamente ai sottoindicati importi per ciascuna delle seguenti posizioni:

a lire 8.347 se il servizio di ricevitore o portalettere è di 2 ore giornaliere;

a lire 6.260 se il servizio di ricevitore o portalettere è di 3 ore giornaliere;

a lire 4.173 se il servizio di ricevitore o portalettere è di 4 ore giornaliere;

a lire 2.087 se il servizio di ricevitore o portalettere è di 5 ore giornaliere.

Nel predetto cumulo di servizi la prestazione di ricevitore o portalettere è, in ogni caso, da considerare preminente.

Art. 5.

Al personale indicato negli articoli 1 e 2 sono corrisposte, a decorrere dal 1° luglio 1955, le quote di aggiunta di famiglia con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.

La misura intera di dette quote spetta per i servizi che richiedano almeno sei ore di lavoro giornaliere.

Per i servizi che richiedano una prestazione inferiore alle sei ore giornaliere l'aggiunta di famiglia è ridotta a tanti sesti dell'intera quota quante sono le ore di lavoro.

Art 6.

Il limite massimo di spesa per la stipulazione delle obbligazioni personali di cui all'articolo 17 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni, è elevato dal 1° luglio 1955, a lire 700.000 annue.

Art. 7.

La retribuzione dei fattorini telegrafici, compresi i provvisori, stabilita dal precedente articolo 1, è elevata, a decorrere dal 1° luglio 1956, a lire 35 lorde per ognuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese ed a lire 9 lorde per ciascuno dei successivi.

Dalla stessa data è soppresso l'assegno perequativo di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130.

Art. 8.

A decorrere dal 1° luglio 1956, la retribuzione mensile lorda del personale di cui al precedente articolo 2 è aumentata, rispetto a quella goduta al 30 giugno 1956, dell'importo dell'assegno perequativo fruito ai sensi della legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, alla predetta data del 30 giugno 1956.

La retribuzione mensile lorda risultante dall'applicazione del precedente comma è arrotondata a lire 500 per eccesso.

Dalla stessa data del 1° luglio 1956, l'assegno perequativo di cui sopra è soppresso.

Art. 9.

Per il periodo dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 sono estese al personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° luglio 1956, sono estese allo stesso personale, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 10.

La tredicesima mensilità, spettante al personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466, è commisurata ad una mensilità della retribuzione derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

Art. 11.

Fermo il disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attribuzione di fondi a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 13 dicembre 1956, n. **1411**.

Conglobamento parziale e totale delle competenze dei ricevitori e portalettere dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai ricevitori e portalettere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543, sono attribuiti, a decorrere dal 1° luglio 1955, gli stipendi risultanti dalla tabella *A*, e, a decorrere dal 1° luglio 1956, gli stipendi risultanti dalla tabella *B*, allegate alla presente legge, vistate dal Ministro per il tesoro.

Art 2.

Per il personale di cui trattasi, a decorrere dal 1° luglio 1955, sono soppressi i seguenti emolumenti:

a) l'indennità di carovita, escluse le quote complementari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni;

b) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

c) il premio di interessamento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 725, e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° luglio 1956, è anche soppresso l'assegno perequativo di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni.

Art. 3.

L'assegno personale di sede previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, è concesso, a decorrere dal 1° luglio 1955, al personale di cui al precedente articolo 1 ed è corrisposto per intero in caso di prestazione giornaliera di almeno sei ore; è ridotto a tanti sesti dell'intero, in proporzione al numero delle ore di servizio, in caso di prestazione di durata inferiore.

Nel caso di cumulo di servizi l'importo complessivamente corrisposto a titolo di assegno personale di sede non può superare quello determinato ai sensi del precedente comma.

Art. 4.

La tredicesima mensilità spettante al personale di cui al precedente articolo 1 ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466, è pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

Art. 5.

Al personale indicato al precedente articolo 1, a decorrere dal 1° luglio 1955, sono corrisposte le quote di aggiunta di famiglia con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.

La misura intera di dette quote spetta per i servizi che richiedano almeno sei ore di lavoro giornaliero.

Per le prestazioni inferiori alle sei ore l'aggiunta di famiglia è ridotta a tanti sesti della intera quota per quante sono le ore di lavoro.

Art. 6.

Sono estese al personale di cui al precedente articolo 1, in quanto applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1955, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7; e, a decorrere dal 1° luglio 1956, quelle degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 7

Ai fini della concessione degli aumenti periodici di stipendio spettanti al personale indicato al precedente articolo 1, si tiene conto del servizio prestato con la stessa qualifica in qualsiasi sede successivamente al 1° luglio 1953.

Nel caso di modificazioni di stipendio derivanti da variazione nella prestazione oraria giornaliera, ai fini della concessione degli aumenti periodici, è utile, nella nuova posizione, l'anzianità di servizio già maturata.

Art 8.

Fermo il disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attribuzione di fondi a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

TABELLA *A*

TABELLA DEGLI STIPENDI DEI RICEVITORI E PORTALETTERE A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1955

PRESTAZIONI GIORNALIERE	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	
Con 8 ore di serv. giornal.	387.000	399.000	405.000	417.000	429.000	—	2
» 7 » »	357.360	367.860	373.110	383.610	394.110	—	2
» 6 » »	327.840	336.840	341.340	350.340	359.340	—	2
» 5 » »	273.120	280.600	284.350	291.850	299.350	—	2
» 4 » »	218.640	224.640	227.640	233.640	239.649	—	2
» 3 » »	163.800	168.300	170.550	175.050	179.550	—	2
» 2 « »	109.320	112.320	113.820	116.820	119.820	—	2

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

TABELLA *B*

TABELLA DEGLI STIPENDI DEI RICEVITORI E PORTALETTERE A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1956

PRESTAZIONI GIORNALIERE	STIPENDIO INIZIALE	*NOTE*
Con 8 ore di servizio giornaliere	450.000	Gli stipendi indicati in tabella sono suscettibili di aumenti periodici biennali pari al 2,50 % dello stipendio iniziale.
» 7 » » »	414.000	
» 6 » » »	378.000	
» 5 » » »	315.000	
» 4 » » »	252.000	
» 3 » » »	189.000	
» 2 » » »	126.000	

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1412.

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1956, n. 1284, concernente la istituzione di una speciale aliquota di imposta sull'entrata per la vendita dei cementi e degli agglomeranti cementizi da parte dei produttori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1956, n. 1284, concernente l'istituzione di una speciale aliquota di imposta sull'entrata per la vendita dei cementi e degli agglomeranti cementizi da parte dei produttori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MORO — ZOLI — MEDICI — ROMITA — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1413.

Revisione delle tasse di concessione governativa in materia di abbonamenti alle trasmissioni televisive

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La tassa di concessione governativa dovuta dagli utenti delle trasmissioni televisive ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera *b*), e secondo comma, della legge 10 dicembre 1954, n. 1150, è ridotta a duemilt lire per anno solare.

Le tasse di concessione governativa, dovute per un anno solare dagli utenti delle trasmissioni televisive ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), della medesima legge sono così aumentate:

a) alberghi, esercizi pubblici e pensioni, esclusi quelli di cui alle lettere *b*) e *c*): lire diciannovemila;

b) alberghi ed esercizi pubblici di quarta categoria, pensioni di terza categoria, locande: lire dodicimila;

c) alberghi ed esercizi pubblici di quinta categoria: lire seimila.

Le tasse, stabilite nell'art. 3 della legge 10 dicembre 1954, n. 1150, per la vidimazione annuale della licenza ivi prevista, sono così aumentate:

extra e prima categoria	L.	25.000
2ª categoria	»	20.000
3ª categoria	»	19.000
4ª categoria	»	12.000
5ª categoria	»	6.000

Nella stessa misura sono fissate le tasse per il cambio di titolare previste nel medesimo art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1957.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1414.

Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo alberghiero, già prorogato con legge 5 aprile 1952, n. 234, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1964.

Art. 2.

I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogati dall'art. 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1962.

Art. 3.

I canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge, già aumentati a norma degli articoli 1, 2, 3, primo comma del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, sono ulteriormente aumentati con decorrenza dal 1° gennaio 1956, nella misura annua del 20 per cento.

Gli aumenti di cui al comma precedente sono applicati con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno con riferimento al canone dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli aumenti stessi si applicano anche ai canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge riguardanti immobili alberghieri locati per la prima volta tra il 1° luglio 1944 (Italia centro meridionale) o tra il 1° luglio 1945 (Italia settentrionale) e il 4 gennaio 1947.

Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti tra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe applicando a quelli dovuti anteriormente alle convenzioni gli aumenti previsti dai decreti 6 dicembre 1946, n. 424, e 16 aprile 1948, n. 540,

dalla legge 29 maggio 1951, n. 358, nonchè dal decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito in legge 16 febbraio 1952, n. 58, e dalla presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dalle applicazioni di tali disposizioni.

Art. 4.

Per effetto degli aumenti disposti nell'articolo precedente, l'ammontare complessivo dei canoni non può essere superiore a 51 volte l'ammontare dei canoni dovuti anteriormente al decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424.

Art. 5.

Per quanto non previsto nei precedenti articoli, continuano ad aver vigore le disposizioni vigenti.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 27 dicembre 1956, n. **1415**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 novembre 1956, n. 1267, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, dopo le parole: « prodotti petroliferi » sono inserite le altre: « effettuata a far tempo dal 1° novembre 1956 ».

Al medesimo art. 1 è aggiunto il seguente comma: « Il rimborso stesso è altresì esteso agli olii da gas, aventi le caratteristiche indicate nella tabella *C*, lettera *E*, allegata al decreto-legge sopra indicato, limitatamente ai quantitativi importati in base ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero ».

All'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi: « Su richiesta dell'importatore ed in attesa della determinazione della misura del rimborso, il Comitato interministeriale per i prezzi determina con propria delibera la liquidazione provvisoria del maggior onere denunciato, in misura non eccedente l'80 per cento del rimborso richiesto.

« In base a detta delibera, il competente Ufficio finanziario consente la estrazione per il consumo di quantitativi di prodotti petroliferi per un ammontare di imposta di fabbricazione pari alla somma indicata nella delibera stessa ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — CORTESE — ZOLI — MORO — MEDICI — ANDREOTTI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 27 dicembre 1956, n. **1416**.

Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I termini stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dall'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nonchè dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi.

E' altresì prorogato al 31 dicembre 1957, ai fini dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, il termine di costruzione, di cui al comma primo dell'art. 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1957.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ZOLI — ANDREOTTI — ROMITA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 1956.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi dei Magazzini V.E.C.A. (Vestiario Equipaggiamento Casermaggio Armamento) del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nell'esercizio 1956-57.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modifiche sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto Presidenziale 18 marzo 1949, n. 442, con il quale il Ministero dell'interno fu autorizzato ad istituire magazzini per la custodia e per la conservazione dei materiali di vestiario, equipaggiamento, casermaggio ed armamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Ministro per l'interno in data 20 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1950, registro n. 22 Interno, foglio n. 102, con il quale vennero istituiti i magazzini V.E.C.A. di Roma, Milano e Napoli, nonchè il Centro recuperi di Senigallia;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1956, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale è stato determinato in ventiquattro unità il contingente dei salariati temporanei dei Magazzini V.E.C.A. del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per l'esercizio finanziario 1955-56;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro;

Riconosciuta la necessità di determinare a tutti gli effetti il contingente dei predetti salariati temporanei per l'esercizio finanziario 1956-57;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei, della cui opera il Ministero dell'interno è autorizzato a valersi per le necessità dei Magazzini V.E.C.A. del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è fissato, per l'esercizio finanziario 1956-57, in ventiquattro unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1956
Registro n. 12 Presidenza, foglio n. 115

(6387)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1956.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente, ai sensi dell'art. 7 del predetto statuto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'ing. Salvatore Rebecchini è nominato presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

(6433)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1956.

Approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni, internazionali, nazionali ed interprovinciali autorizzate per l'anno 1957.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Decreta:

E' approvato l'unito calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali e interprovinciali autorizzate per l'anno 1957, ai sensi dell'art. 1 del citato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1956

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MICHELI

p. *Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
VETRONE

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali nazionali ed interprovinciali per l'anno 1957

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI FIERISTICI		
	Internazionali generali		
Bari .	XXI Fiera del Levante Campionaria internazionale	7-25 settembre	R.D. 3-10-1929, n. 1874
Bolzano .	X Fiera di Bolzano Campionaria internazionale	20-30 settembre	D.P.R. 23-9-1955, n. 1402
Messina .	XVIII Fiera di Messina Campionaria internazionale	10-25 agosto	D.P.R. 25-9-1955, n. 1038
Milano .	XXXV Fiera di Milano Campionaria internazionale	12-27 aprile	R.D. 1-7-1922, n. 919
Padova .	XXXV Fiera di Padova Campionaria internazionale	29 maggio-13 giugno	D.P.R. 4-12-1954, n. 1260
Palermo .	XII Fiera del Mediterraneo Campionaria internazionale	24 maggio-10 giugno	D.P.R. 22-3-1954, n. 618
Trieste .	IX Fiera di Trieste Campionaria internazionale	23 giugno-7 luglio	D.P.R. 16-3-1956, n. 508
	Internazionali speciali		
Ancona	XVII Fiera di Ancona Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini	13-28 luglio	R.D. 30-11-1936, n. 2497
Bologna	VIII Mostra internazionale di applicazioni dell'elettricità	8-22 maggio	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Bologna	VI Salone internazionale dell'alimentazione e delle attività domestiche	8-22 maggio	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Bologna .	V Salone internazionale delle arti femminili dell'abbigliamento	8-22 maggio	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Firenze .	XXI Mostra-mercato internazionale dell'artigianato	4-24 maggio	R.D. 7-3-1938, n. 703
Padova .	VI Salone internazionale dell'imballaggio	29 maggio-13 giugno	D.P.R. 4-12-1954, n. 1260
Parma .	XII Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi Salone internazionale tecnico industriale delle attrezzature per l'alimentazione	20-30 settembre	R.D. 15-5-1939, n. 773
Verona .	LIX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia e X Salone della macchina agricola	10-19 marzo	R.D. 30-10-1930, n. 1464
Verona .	Fiera internazionale autunnale dei cavalli e dei bovini	12-16 ottobre	R.D. 30-10-1930, n. 1464
	Nazionali generali		
Bologna .	XXI Fiera di Bologna Campionaria nazionale a settori specializzati	8-22 maggio	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Roma .	Fiera di Roma Campionaria nazionale	25 maggio-9 giugno	D.P.R. 3-6-1955 n. 545

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Nazionali speciali		
Bologna	XI Presentazione nazionale della moda della calzatura	14-24 marzo	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Bologna	Mostra dell'orologio antico e moderno	8-22 maggio	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Bologna	VI Mostra nazionale biennale dei prodotti ortofrutticoli invernali	7-15 dicembre	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Civitanova Marche (Macerata)	VIII Mostra nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro	20-30 luglio	D.P.R. 8-10-1955, n. 1386
Foggia	Fiera nazionale dell'agricoltura e della zootecnica	23 maggio-2 giugno	R.D. 14-4-1939, n. 771
Foggia	Fiera nazionale del bestiame	25-30 novembre	R.D. 14-4-1939, n. 771
Siena	Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati	3-18 agosto	D.P.R. 5-4-1950, n. 296
	Interprovinciali speciali		
Foggia	XIV Mercato-concorso del riproduttore ovino della razza gentile di Puglia	7-8 aprile	R.D. 14-4-1939, n. 771
Messina	I Mostra del giocattolo	23 febbraio-3 marzo	D.P.R. 25-9-1955, n. 1038
	MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ALTRI ENTI O DA COMITATI *Internazionali speciali*		
Busto Arsizio (Varese)	VII Mostra internazionale del cotone, delle fibre artificiali e sintetiche, chimica e macchine tessili	21-30 settembre	D.M. 4-12-1956
Cantù (Como)	II Mostra selettiva e concorso internazionale del mobile	14-29 settembre	D.M. 4-12-1956
Cremona	XII Fiera internazionale del bovino da latte	6-15 settembre	D.M. 4-12-1956
Forlì	VIII Salone internazionale della produzione e della tecnica turistico-alberghiera	26 maggio-9 giugno	D.M. 4-12-1956
Milano	Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento	15-21 luglio	D.M. 4-12-1956
Milano	XXXV Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo	30 novembre-9 dicembre	D.M. 4-12-1956
Piacenza	II Mostra internazionale degli idrocarburi	12-22 settembre	D.M. 4-12-1956
Reggio Calabria	X Fiera delle attività agrumarie delle essenze e degli olii	19 marzo-3 aprile	D.M. 4-12-1956
Riccione (Forlì)	IX Fiera internazionale del francobollo e mostra filatelica	31 agosto-3 settembre	D.M. 4-12-1956
Roma	IV Rassegna internazionale elettronica nucleare e tele-radio-cinematografica	26 giugno-7 luglio	D.M. 4-12-1956
Roma	Mostra internazionale dell'industria odontostomatologica	7-14 settembre	D.M. 4-12-1956
Roma	Mostra dell'igiene orale e della odontoiatria sociale	7-30 settembre	D.M. 4-12-1956
Torino	Salone internazionale del trattore e applicazioni relative	12-19 maggio	D.M. 4-12-1956
Torino	III Mostra internazionale delle arti sanitarie	1-9 giugno	D.M. 4-12-1956
Torino	Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento	27 aprile-3 maggio 5-12 novembre	D.M. 4-12-1956
Torino	VII Salone internazionale della tecnica	26 settembre-6 ottobre	D.M. 4-12-1956

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Segue: *Internazionali speciali*		
Torino	XXXIX Salone internazionale dell'automobile	30 ottobre-10 novembre	D.M. 4-12-1956
Trieste	Mostra delle novità dell'attrezzatura sanitaria	6-12 settembre	D.M. 4-12-1956
Venezia	VII Mostra internazionale aeronautica	17-21 luglio	D.M. 4-12-1956
Vicenza	V Salone internazionale delle materie prime, macchinari e forni per ceramica	1-15 settembre	D.M. 4-12-1956
Vigevano	VIII Salone mercato internazionale delle calzature	5-14 gennaio	D.M. 28- 8-1956
	Nazionali generali		
Cagliari	IX Fiera campionaria della Sardegna	10-24 marzo	D.M. 4-12-1956
	Nazionali speciali		
Cremona	Fiera nazionale dell'approvvigionamento dell'agricoltura	6-15 settembre	D.M. 4-12-1956
Faenza (Ravenna)	XV Mostra concorso nazionale della ceramica, con sezione internazionale	22 giugno-7 luglio	D.M. 4-12-1956
Lecce	VII Fiera nazionale del vino	26 maggio-9 giugno	D.M. 4-12-1956
Lodi (Milano)	VI Fiera nazionale del latte	7-17 settembre	D.M. 4-12-1956
Milano	XXIII Mostra nazionale della radio e della televisione	14-23 settembre	D.M. 4-12-1956
Milano	V Mostra nazionale di elettrodomestici	14-23 settembre	D.M. 4-12-1956
Monza (Milano)	XII Mostra nazionale dell'arredamento	7-29 settembre	D.M. 4-12-1956
Orvieto (Terni)	II Mostra nazionale delle trine e dei merletti	1-15 settembre	D.M. 4-12-1956
Piacenza	VI Mostra nazionale del metano	12-22 settembre	D.M. 4-12-1956
Rapallo (Genova)	Concorso di cinematografia a formato ridotto	26-30 dicembre	D.M. 4-12-1956
Reggio Emilia	XVIII Esposizione ornitologica Città del Tricolore	23-24 novembre	D.M. 4-12-1956
San Remo (Imperia)	IX Mostra nazionale biennale di floricoltura	30 marzo-7 aprile	D.M. 4-12-1956
Varese	Mostra concorso nazionale del pollo da carne	18-20 maggio	D.M. 4-12-1956
Vicenza	XII Mostra nazionale della ceramica	1-15 settembre	D.M. 4-12-1956
Vicenza	VI Mostra nazionale delle pietre e dei marmi	1-15 settembre	D.M. 4-12-1956
Vicenza	IV Mostra nazionale dell'argenteria e della oreficeria	1-15 settembre	D.M. 4-12-1956
	Interprovinciali generali		
Arezzo	XI Fiere aretine	28 agosto-14 settembre	D.M. 4-12-1956
Catanzaro	VII Fiera campionaria della Calabria	19 luglio-3 agosto	D.M. 4-12-1956
Cesena (Forlì)	XVI Settimana cesenate	31 agosto-15 settembre	D.M. 4-12-1956
Cosenza	VI Fiera di Cosenza	23 giugno-7 luglio	D.M. 4-12-1956
Forlì	VII Fiera di Forlì	26 maggio-9 giugno	D.M. 4-12-1956
Lugo (Ravenna)	Fiera di Lugo	1-8 settembre	D.M. 4-12-1956
Pordenone (Udine)	XI Fiera campionaria interprovinciale del Friuli-Venezia Giulia	24 agosto-8 settembre	D.M. 4-12-1956
Vercelli	IV Mostra delle attività economiche	1-15 settembre	D.M. 4-12-1956

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Interprovinciali speciali		
Ancona	I Salone della musica e dello strumento musicale	25 agosto-1 settembre	D.M. 4-12-1956
Ascoli Piceno	IX Fiera avicunicola e degli animali da pelliccia	5-8 aprile	D.M. 4-12-1956
Francavilla Fontana (Brindisi)	Fiera mostra dell'Ascensione per le attività agricole ed artigiane delle provincie di Brindisi, Lecce e Taranto	26 maggio-3 giugno	D.M. 4-12-1956
Gonzaga (Mantova)	Fiera millenaria di Gonzaga	6-14 settembre	D.M. 4-12-1956
Monza (Milano)	VIII Mostra interprovinciale dell'artigianato lombardo	7-29 settembre	D.M. 4-12-1956
Pramaggiore (Venezia)	II Mostra campionaria interprovinciale dei vini	21 aprile-1 maggio	D.M. 4-12-1956
Ravenna	X Mostra avicunicola di Bagnacavallo	4-7 aprile	D.M. 4-12-1956
Reggio Emilia	Mostra colombofila	5-6 gennaio	D.M. 4-12-1956
Roma	Mostra dell'arte della tappezzeria	15-30 marzo	D.M. 4-12-1956
Rovereto (Trento)	IX Mostra interprovinciale dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura Rassegna dell'attrezzatura per artigiani e piccoli industriali	3-18 agosto	D.M. 4-12-1956
Tarquinia (Viterbo)	VIII Mostra mercato delle macchine agricole	4-6 maggio	D.M. 4-12-1956
Udine	V Mostra della casa moderna	31 agosto-16 settembre	D.M. 4-12-1956
	MANIFESTAZIONI AUTORIZZATE DALLA REGIONE SICILIANA		
	Interprovinciali speciali		
Enna	VII Fiera dell'agricoltura	14-18 maggio	—
Mazzara del Vallo (Trapani)	III Mostra mercato delle attività marinare, artigiane, industriali siciliane	21-31 agosto	—
Palermo	Fiera del libro per ragazzi e fiera del giocattolo	9-23 giugno	—
	ESPOSIZIONI E MOSTRE D'ARTE		
	Internazionali		
Bologna	Mostra internazionale d'arte tra ferrovieri	1-15 giugno	D.M. 4-12-1956
Gorizia	VI Mostra giovanile internazionale di arti figurative	9 giugno-14 luglio	D.M. 4-12-1956
Venezia	XVI Festival internazionale del teatro di prosa	29 giugno-7 agosto	R.D.L. 13-12-1956, n. 1981
Venezia	XVIII Mostra internazionale d'arte cinematografica	27 agosto-8 settembre	R.D.L. 13-12-1956, n. 1981
Venezia	XX Festival internazionale della musica contemporanea	10-26 settembre	R.D.L. 13-12-1956, n. 1981
	Nazionali		
La Spezia	IX Mostra nazionale di pittura « Golfo della Spezia »	7 luglio-8 settembre	D.M. 4-12-1956
Reggio Emilia	VI Mostra nazionale biennale del disegno e dell'incisione moderna	1-31 maggio	D.M. 4-12-1956
Torino	CXIV Esposizione nazionale d'arte	1 maggio-30 giugno	D.M. 4-12-1956
	Interprovinciali		
Copparo (Ferrara)	X Mostra interprovinciale d'arte	15-29 settembre	D.M. 4-12-1956
Padova	XII Mostra biennale d'arte triveneta	28 settembre-4 novembre	D.M. 4-12-1956
Spoleto (Perugia)	V Mostra di arti figurative	26 agosto-30 settembre	D.M. 4-12-1956

(6396)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1956.
Modificazione della nomenclatura statistica di alcune merci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 36 delle Disposizioni preliminari alla tariffa doganale, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;
Ritenuta la necessità di modificare la nomenclatura statistica di alcune merci;
Sentito l'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

La nomenclatura statistica delle merci di cui ai numeri sotto indicati è modificata come a fianco, *con effetto dal* 1° *gennaio* 1957:

N. 165 Ciliege	165 *a*) Ciliege solforate o in acqua salata
	165 *b*) — altre
N. 472 *a*) Frutti conservati ecc. senza aggiunta di zuccheri ciliege solforate o in acqua salata	472 Frutti conservati ecc. senza aggiunta di zuccheri
472 *b*) — idem. altri	
N. 1835 Pelli da pellicceria ecc. altre	1835 *a*) Pelli da pellicceria ecc.: di coniglio e di lepre — per la secretatura
	1835 *b*) — idem, per altri usi
	1835 *c*) — non nominate
N. 1928 Pneumatici: coperture e tubolari	1928 *a*) Pneumatici coperture e tubolari — nuovi
	1928 *b*) — usati
N. 2560 Stoppa di canapa, compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati, puri o misti	2560 *a*) Stoppa di canapa
	2560 *b*) Cascami di filatura e sfilacciati, puri o misti
N. 2869 Stracci ecc. vegetali	2869 Stracci ecc. vegetali
2870 — animali	2870 — animali
2871 — misti	2870 *bis* — di fibre tessili artificiali
	2870 *ter* — di fibre tessili sintetiche
	2871 — misti
N. 4424 (n) *a*) Macchine da scrivere ecc.: macchine complete pesanti fino a 10 kg.	4424 (n) *a1*) Macchine da scrivere ecc.: macchine complete pesanti fino a 10 kg.: con battuta elettrica
N. 4424 *b*) — pesanti più di 10 kg.	4424 (n) *a2*) — idem altre
	4424 (n) *b1*) — pesanti più di 10 kg. con battuta elettrica
	4424 (n) *b2*) — idem altre

Roma, addì 21 dicembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

(6432)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 26 novembre 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Manlio Cabib, Vice console onorario della Repubblica Dominicana a Genova.

(6383)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «patologia generale» presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo, è vacante la cattedra di «patologia generale» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6468)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto in data 6 marzo 1956, relativo allo scioglimento della Società cooperativa agricola e di consumo «Augusto Valeri», con sede in Artena.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 novembre 1956, si revoca il precedente provvedimento in data 6 marzo 1956, relativo allo scioglimento della Società cooperativa agricola e di consumo «Augusto Valeri», con sede in Artena.

(6359)

Scioglimento della Società cooperativa agricola «La Teverina», con sede in Monterotondo Scalo e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 dicembre 1956, la Società cooperativa agricola «La Teverina», con sede in Monterotondo Scalo, costituita con atto del notaio dott. Bernardo Chinni, in data 8 settembre 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore.

(6363)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica montana del Marecchia in provincia di Pesaro

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1954, registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 219, è stato costituito il Consorzio di bonifica montana del Marecchia a norma dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sarà approvato il relativo statuto ai sensi dell'art. 60 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

(6225)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte di appello per l'anno 1957

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori; il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24, con il quale sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo Presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore e il decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore 9 nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo, 10 maggio 1957;
procedura civile e penale, 11 maggio 1957.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 100, dovranno essere presentate alle competenti Commissioni esaminatrici presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia entro il giorno 16 aprile 1957, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di adempimento della pratica prescritta;
3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un Ufficio del registro;
4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici.

Roma, addì 14 dicembre 1956

Il Ministro: Moro

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1956
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 400. — Flammia

(6392)

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1957

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 contenente nuove norme sull'imposta di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1957.

Le relative prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 17, 18, 20 e 21 maggio 1957, alle ore 9 antimeridiane.

Art. 2.

Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 16 aprile 1957 corredate, a norma dell'art. 32 del regio decreto 22 gennaio 1934 citato, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati a norma dell'art. 7 della legge 3 dicembre 1942, n. 1700:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, dal quale deve risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;
3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con l'indicazione delle parti e l'oggetto relativo;
4) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'iscrizione agli esami da versarsi ad un Ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2) e 3) del comma precedente, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto di essere ammessi agli esami di avvocato dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 3.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 14 dicembre 1956

Il Ministro: Moro

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1956
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 1. — Flammia

(6393)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.